



N° PAP-02744-2022

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 31/10/2022 al 15/11/2022

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA CARMINE PANTALEO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 7 EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DSG N° 02276/2022 del 31/10/2022

N° DetSet 00746/2022 del 31/10/2022

Dirigente / P.O. Delegata: ENRICO SPERA

Istruttore proponente: GIUSEPPE LERRA

**OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente 1 -
Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica – Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo
Scientifico "G. Galilei" di Potenza (codice edificio 0760630483) - CUP: H32C21000830007.
Integrazione alla determinazione a contrarre n.2213 del 20.10.2022.**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02276/2022,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, lì

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE:

VISTO l'art.107 del d.lgs. n.267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del presidente prot.n.39 del 7.7.2020, con cui è stata assegnata la responsabilità dell'ufficio "Edilizia e Patrimonio";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 8.8.2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO il decreto del Presidente n. 107 del 8.9.2022, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022-2024;

LETTA la proposta di determinazione del rup ing. Maria Mecca;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.2213 del 20.10.2022 con al quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, a prenotare la spesa occorrente per la sua realizzazione e ad indire la relativa gara d'appalto riguardante le "Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo Scientifico G. Galilei di Potenza " (CUP: H32C21000830007);

DATO ATTO che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che nei "Bandi di gara saranno indicati, comerequisiti necessari e, in aggiunta, premiali dell'offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità. I criteri saranno definiti tenendo conto fra l'altro degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026 e dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei".

VISTO l'art.47, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77 rubricato "Pari opportunità, generazionali e di genere, e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC" il quale prevede l'inserimento nella legge di gara di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo al candidato che rispetti determinati requisiti, volti a garantire pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità – del 7 dicembre 2021 riguardante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

CONSIDERATO che le linee guida trovano applicazione sia nell'ambito delle concessioni sia nell'ambito degli appalti d'importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea e che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 deve considerarsi, pertanto, generalizzata e riferibile a tutti i contratti pubblici del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

VISTO, altresì, la deliberazione n. 122/2022 del 16 marzo 2022 riguardante "Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" ;

PRESO ATTO che alcune delle misure previste dalle disposizioni di cui all'art.47 del DL n.77/2021 si applicano alle procedure di gara e ai contratti PNRR e PNC senza necessità di specifico inserimento da parte delle stazioni appaltanti di specifiche previsioni nei bandi di gara;

DATO ATTO, altresì, che sono direttamente applicabili le disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, riportate nei commi 2, 3 e 3-bis del citato articolo 47, attraverso:

a) la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, co. 2);

b) la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, co. 3);

c) la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della legge 12.3.1999, n.68 (art. 47, co. 3-bis);

RAVVISATA l'opportunità, per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici, di prevedere che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto seppur derivanti direttamente dalla legge e applicabili anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, così come riportato anche nelle Linee guida di cui al Dm 7.12.2021;

RILEVATO altresì che il comma 4, dell'art.47 del DL n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

Considerato che il Rup ha ritenuto di non avvalersi della facoltà, prevista dal comma 7 del medesimo articolo, di esclusione dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 ovvero di stabilire una quota inferiore e, pertanto, in relazione agli obblighi assunzionali di cui al presente appalto lo stesso responsabile unico del procedimento ha deciso:

- di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili;
- che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato;

DATO ATTO che secondo le Linee guida di cui al Dm 7.12.2021 e al Parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n.1133/2021 del 12.1.2022 la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art.47, comma 4, del DL n. 77/2021), deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste;

DATO ATTO, altresì, che le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

CONSIDERATO che:

- gli obiettivi di incremento occupazionale giovanile e di genere costituiscono due distinti *target* di *policy*, ciò significa che nella procedura di affidamento si deve intendere autonomo il *target* di incremento dell'occupazione giovanile rispetto a quello dell'occupazione femminile;
- per la determinazione della quota del 30% per le assunzioni giovanili e per quelle femminili si può far riferimento all'esempio di calcolo della quota percentuale riportato nel box di cui al paragrafo 5. delle linee guida di cui al Dm 7.12.2021;

CONSTATATO, inoltre, che l'appalto in esame verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, pertanto non necessita inserire clausole contrattuali emulative premiali di cui al co.4e5;

DATO ATTO che il comma 4 dell'art.50 del DL 77/2021 prevede che:

- la stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

- inderoga all'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in

relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale ;

RITENUTO, pertanto, di stabilire quanto proposto dal Rup, vale a dire che nella lettera di invito e nel successivo contratto venga riportato quanto segue:

- è riconosciuto il premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sulla scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nei limiti delle risorse disponibili postate alla voce imprevisti delle somme a disposizione dell'amministrazione indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

- la penale prevista dall'art.2.14 del CSA, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di cui all'art.113-bis del Codice dei contratti pubblici, è comprensiva anche della quota relativa all'ammenda per inadempienza degli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell'art.47 del decreto legge n.77/2021, mentre è confermato il 10% dell'ammontare netto contrattuale quale percentuale massima complessiva della citata penale, che non può comunque superata;

RAVVISATA l'opportunità che le suddette previsioni, seppur previste dalla normativa vigente da riportare nel bando (ovvero nella lettera di invito) onell'avvisodiindizionedellagara, siano considerate quale clausole integrative e/o modificative alle norme capitolari e contrattuali;

CONSTATATO che il competente Ufficio Gare dell'Ente deve predisporre gli atti per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento di integrazione alla determinazione a contrarre n.2213 del 20.10.2022 ;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale corrente;

CONSTATATO, altresì, che lo stesso Rup con la proposta di determinazione allegata alla presente ha dichiarato l'inesistenza di conflitti di interessi, mentre i dipendenti dell'Ente che hanno partecipato al procedimento di liquidazione non ne hanno evidenziato la presenza;

PRESO ATTO, inoltre, dell'attestazione fornita dallo stesso Rup, di cui all'allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art.5, del co.3, del "Regolamento sui controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 30.1.2013;

STABILITO, infine, che per quanto in premessa riportato è da considerarsi parte integrante della presente proposta di determinazione;

DETERMINA :

1. di ACCOGLIERE l'allegata proposta dal responsabile del procedimento ing. Maria Mecca che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. di PROVVEDERE all'integrazione della determinazione dirigenziale a contrarre n.2213 del 20.10.2022 con quanto disposto dal presente provvedimento;

2. di DISPORRE l'indicazione nel bando di gara ovvero lettera di invito e nel contratto dei contenuti degli obblighi per le aziende di cui all'art.47 commi 2, 3 e 3-bis, in ordine alla:

-redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (co.2);

-consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (co.3);

-presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della L. 12.3.1999, n. 68 (co,3-bis);

3. di CONFERMARE gli obblighi assunzionali di cui all'art.47, co. 4, vale a dire:

- la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;

- la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili;

4. di STABILIRE che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comporta l'applicazione delle penali previste dal comma 6 dell'art.47 sopra richiamato;

5. di STABILIRE che per il presente appalto è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sulla scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nei limiti delle risorse disponibili postate alla voce imprevisti delle somme a disposizione dell'amministrazione indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

6. di STABILIRE, inoltre, che la penale prevista dall'art.2.14 del CS, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale di cui all'art.113-bis e ss.mm.ii. del Codice dei contratti pubblici, è comprensiva anche della quota sanzionatoria per inadempienza degli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell'art.47 del decreto legge n.71/2021, pertanto essa è riferita:

- alla mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (comma3);

- alla mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (comma 3-bis);

- al mancato rispetto della quota del 30% per cento di assunzioni di giovani e per quelle femminili (comma 4);

- al mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere;

7. di CONFERMARE che l'ammontare della citata penale pari all'1 per mille non può comunque superare, complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale;

8. di STABILIRE che:

- gli obiettivi di incremento occupazionale giovanile e di genere costituiscono due distinti *target* di *policy*, ciò significa che nella procedura di affidamento si deve intendere autonomo il *target* di incremento dell'occupazione giovanile rispetto a quello dell'occupazione femminile;

- per la determinazione della quota del 30% per le assunzioni giovanili e per quelle femminili si può far riferimento all'esempio di calcolo della quota percentuale riportato nel box di cui al paragrafo 5. delle linee guida di cui al Dm 7.12.2021;

- la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art.47, co.4 del DL n.77/2021) deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste;

9. di DARE ATTO che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

10. di TRASMETTERE copia della presente integrazione all'Ufficio Gare che provvederà alla stesura degli atti riguardanti l'appalto in esame con le presenti disposizioni che verranno espressamente indicate nel bando di gara (lettera di invito) e nel contratto;

11. di PROVVEDERE al monitoraggio previsto dal co.9 dell'art.47, mediante la pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle Autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, dei seguenti documenti:

- rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art.46 del DL 11.4.2006, n. 198 (art. 47, co.2);

- relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47, co.3);

- dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle

persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, co. 3-bis);

12. di DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale corrente;

13. di DISPORRE la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - "Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo Scientifico G. Galilei di Potenza" (codice edificio 0760630483) - CUP: H32C21000830007. Integrazione alla determinazione a contrarre n.2213 del 20.10.2022.

IL DIRIGENTE:

VISTO l'art.107 del d.lgs. n.267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del presidente prot.n.39 del 7.7.2020, con cui è stata assegnata la responsabilità dell'ufficio "Edilizia e Patrimonio";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 8.8.2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO il decreto del Presidente n. 107 del 8.9.2022, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022-2024;

LETTA la proposta di determinazione del rup ing. Maria Mecca;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.2213 del 20.10.2022 con al quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, a prenotare la spesa occorrente per la sua realizzazione e ad indire la relativa gara d'appalto riguardante le "Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo Scientifico G. Galilei di Potenza" (CUP: H32C21000830007);

DATO ATTO che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che nei "Bandi di gara saranno indicati, come requisiti necessari e, in aggiunta, premiali dell'offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità. I criteri saranno definiti tenendo conto fra l'altro degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026 e dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei".

VISTO l'art.47, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77 rubricato "Pari opportunità, generazionali e di genere, e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC" il quale prevede l'inserimento nella legge di gara di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo al candidato che rispetti determinati requisiti, volti a garantire pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - del 7 dicembre 2021 riguardante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

CONSIDERATO che le linee guida trovano applicazione sia nell'ambito delle concessioni sia nell'ambito degli appalti d'importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea e che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 deve considerarsi, pertanto, generalizzata e riferibile a tutti i contratti pubblici del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VISTO, altresì, la deliberazione n. 122/2022 del 16 marzo 2022 riguardante "Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" ;

PRESO ATTO che alcune delle misure previste dalle disposizioni di cui all'art.47 del DL n.77/2021 si applicano alle procedure di gara e ai contratti PNRR e PNC senza necessità di specifico inserimento da parte delle stazioni appaltanti di specifiche previsioni nei bandi di gara;

DATO ATTO, altresì, che sono direttamente applicabili le disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, riportate nei commi 2, 3 e 3-bis del citato articolo 47, attraverso:

a) la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, co. 2);

b) la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, co. 3);

c) la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della legge 12.3.1999, n.68 (art. 47, co. 3-bis);

RAVVISATA l'opportunità, per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici, di prevedere che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto seppur derivanti direttamente dalla legge e applicabili anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, così come riportato anche nelle Linee guida di cui al Dm 7.12.2021;

RILEVATO altresì che il comma 4, dell'art.47 del Dl n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

Considerato che il Rup ha ritenuto di non avvalersi della facoltà, prevista dal comma 7 del medesimo articolo, di esclusione dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 ovvero di stabilire una quota inferiore e, pertanto, in relazione agli obblighi assunzionali di cui al presente appalto lo stesso responsabile unico del procedimento ha deciso:

- di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili;
- che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DATO ATTO che secondo le Linee guida di cui al Dm 7.12.2021 e al Parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n.1133/2021 del 12.1.2022 la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art.47, comma 4, del DL n. 77/2021), deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste;

DATO ATTO, altresì, che le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

CONSIDERATO che:

- gli obbiettivi di incremento occupazionale giovanile e di genere costituiscono due distinti *target* di *policy*, ciò significa che nella procedura di affidamento si deve intendere autonomo il *target* di incremento dell'occupazione giovanile rispetto a quello dell'occupazione femminile;
- per la determinazione della quota del 30% per le assunzioni giovanili e per quelle femminili si può far riferimento all'esempio di calcolo della quota percentuale riportato nel box di cui al paragrafo 5. delle linee guida di cui al Dm 7.12.2021;

CONSTATATO, inoltre, che l'appalto in esame verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, pertanto non necessita inserire clausole contrattuali e misure premiali di cui ai co.4 e 5;

DATO ATTO che il comma 4 dell'art.50 del Dl 77/2021 prevede che:

- la stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
- in deroga all'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale ;

RITENUTO, pertanto, di stabilire quanto proposto dal Rup, vale a dire che nella lettera di invito e nel successivo contratto venga riportato quanto segue:

- è riconosciuto il premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sulla scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori, pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

contrattuale, nei limiti delle risorse disponibili postate alla voce imprevisti delle somme a disposizione dell'amministrazione indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

- la penale prevista dall'art.2.14 del CSA, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di cui all'art.113-bis del Codice dei contratti pubblici, è comprensiva anche della quota relativa all'ammenda per inadempienza degli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell'art.47 del decreto legge n.77/2021, mentre è confermato il 10% dell'ammontare netto contrattuale quale percentuale massima complessiva della citata penale, che non può comunque superata;

RAVVISATA l'opportunità che le suddette previsioni, seppur previste dalla normativa vigente da riportare nel bando (ovvero nella lettera di invito) o nell'avviso di indizione della gara, siano considerate quale clausole integrative e/o modificative alle norme capitolari e contrattuali;

CONSTATATO che il competente Ufficio Gare dell'Ente deve predisporre gli atti per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento di integrazione alla determinazione a contrarre n.2213 del 20.10.2022 ;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale corrente;

CONSTATATO, altresì, che lo stesso Rup con la proposta di determinazione allegata alla presente ha dichiarato l'inesistenza di conflitti di interessi, mentre i dipendenti dell'Ente che hanno partecipato al procedimento di liquidazione non ne hanno evidenziato la presenza;

PRESO ATTO, inoltre, dell'attestazione fornita dallo stesso Rup, di cui all'allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art.5, del co.3, del "Regolamento sui controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 30.1.2013;

STABILITO, infine, che per quanto in premessa riportato è da considerarsi parte integrante della presente proposta di determinazione;

DETERMINA :

1. di ACCOGLIERE l'allegata proposta dal responsabile del procedimento ing. Maria Mecca che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. di PROVVEDERE all'integrazione della determinazione dirigenziale a contrarre n.2213 del 20.10.2022 con quanto disposto dal presente provvedimento;

2. di DISPORRE l'indicazione nel bando di gara ovvero lettera di invito e nel contratto dei contenuti degli obblighi per le aziende di cui all'art.47 commi 2, 3 e 3-bis, in ordine alla:

-redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (co.2);

-consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (co.3);

-presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della L. 12.3.1999, n. 68 (co.3-bis);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

3. di CONFERMARE gli obblighi assunzionali di cui all'art.47, co. 4, vale a dire:

- la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili;

4. di STABILIRE che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comporta l'applicazione delle penali previste dal comma 6 dell'art.47 sopra richiamato;

5. di STABILIRE che per il presente appalto è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sulla scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nei limiti delle risorse disponibili postate alla voce imprevisti delle somme a disposizione dell'amministrazione indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

6. di STABILIRE, inoltre, che la penale prevista dall'art.2.14 del CS, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale di cui all'art.113-bis e ss.mm.ii. del Codice dei contratti pubblici, è comprensiva anche della quota sanzionatoria per inadempienza degli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell'art.47 del decreto legge n.71/2021, pertanto essa è riferita:

- alla mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (comma3);
- alla mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (comma 3-bis);
- al mancato rispetto della quota del 30% per cento di assunzioni di giovani e del 15% per quelle femminili (comma 4);
- al mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere;

7. di CONFERMARE che l'ammontare della citata penale pari all'1 per mille non può comunque superare, complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale;

8. di STABILIRE che:

- gli obiettivi di incremento occupazionale giovanile e di genere costituiscono due distinti *target* di *policy*, ciò significa che nella procedura di affidamento si deve intendere autonomo il *target* di incremento dell'occupazione giovanile rispetto a quello dell'occupazione femminile;
- per la determinazione della quota del 30% per le assunzioni giovanili e per quelle femminili si può far riferimento all'esempio di calcolo della quota percentuale riportato nel box di cui al paragrafo 5. delle linee guida di cui al Dm 7.12.2021;
- la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art.47, co.4 del Dl n.77/2021) deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

9. di DARE ATTO che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

10. di TRASMETTERE copia della presente integrazione all'Ufficio Gare che provvederà alla stesura degli atti riguardanti l'appalto in esame con le presenti disposizioni che verranno espressamente indicate nel bando di gara (lettera di invito) e nel contratto;

11. di PROVVEDERE al monitoraggio previsto dal co.9 dell'art.47, mediante la pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle Autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, dei seguenti documenti:

- rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art.46 del Dl 11.4.2006, n. 198 (art. 47, co.2);

- relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47, co.3);

- dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, co.3-bis);

12. di DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale corrente;

13. di DISPORRE la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs n. 33/2013 e dell'art.29 del codice dei contratti pubblici.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU